

REGOLAMENTO (CE) N. 740/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno eliminare ogni ambiguità circa l'applicabilità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 alle spedizioni di rifiuti qualora uno Stato, nella sua risposta alla richiesta della Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento, abbia precisato che non intende vietare tali spedizioni, né applicare la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento.
- (2) La Commissione ha ricevuto dalla Bosnia-Erzegovina, dall'Iran e dal Togo risposte alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell'allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi. La Commissione ha ricevuto anche ulteriori informazioni riguardanti la Côte d'Ivoire, la Malaysia, la Moldavia ⁽²⁾, la Russia e l'Ucraina. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione ⁽³⁾ va pertanto modificato di conseguenza.
- (3) Il governo del Liechtenstein ha rilevato che il Liechtenstein va considerato un paese al quale si applica la deci-

sione OCSE. Pertanto l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 non si applica al Liechtenstein, che dovrebbe essere soppresso dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1418/2007 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

- 1) È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Qualora un paese, nella risposta a una richiesta scritta inviata dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, precisi che esso non intende vietare determinate spedizioni di rifiuti né applicare ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 di tale regolamento.»;

- 2) L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 7).

⁽²⁾ Con il termine «Moldova» si intende la «Repubblica moldova».

⁽³⁾ GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.

ALLEGATO

Nota: in virtù dell'articolo 1 del presente regolamento, l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle colonne c) e d) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

1. Nel testo che precede le informazioni relative ai paesi, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile.»

2. Dopo la voce relativa alla Bielorussia, è inserita la seguente voce:

«Bosnia-Erzegovina

a)	b)	c)	d)
		B3020	
	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

3. Dopo la voce relativa alla Costa Rica, è inserita la seguente voce:

«Côte d'Ivoire (Repubblica della Costa d'Avorio)

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: tutti gli altri rifiuti		della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
B1020 – B2120			
	B2130		
			B3010 – B3020
	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti		della voce B3030: — cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte — indumenti ed altri articoli tessili usurati — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
	B3035 – B3130		
			B3140
	B4010 – B4030		
GB040 7112 2620 30 2620 90			

a)	b)	c)	d)
	GC010		
	GC020		
GC030 ex 8908 00			
GC050			
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		
	GF010		
	GG030 ex 2621		
	GG040 ex 2621		
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90»		

4. La voce relativa al Liechtenstein è soppressa.

5. Dopo la voce relativa all'Indonesia, è inserita la seguente voce:

«Iran (Repubblica islamica dell'Iran)

a)	b)	c)	d)
	B1010 – B1090		
della voce B1100: — le seguenti schiumature e scorie di zinco: — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	della voce B1100: — zinco commerciale solido — le seguenti schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)		

a)	b)	c)	d)
B1115			
	B1120 – B1150		
B1160 – B1210			
	B1220 – B2010		
B2020 – B2130			
	B3010 – B3020		
B3030 – B3040			
della voce B3050: — rifiuti di sughero: frantumato, granulato, o macinato	della voce B3050: — rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme simili		
B3060 – B3070			
	B3080		
B3090 – B3130			
	B3140		
B4010 – B4030			
	GB040 7112 2620 30 2620 90		
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90»			

6. Dopo la voce relativa alla Thailandia, è inserita la seguente voce:

«Togo (Repubblica del Togo)

a)	b)	c)	d)
			della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — polipropilene — tereftalato di polietilene
	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

7. Dopo la voce relativa alla Tunisia, è inserita la seguente voce:

«Ucraina

a)	b)	c)	d)
		B2020	
		B3010; B3020	
	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

8. La voce relativa alla Costa d'Avorio è soppressa.

9. La voce relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:

«Malaysia

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di tungsteno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di titanio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami delle terre rare — rottami di cromo	della voce B1010: — rottami di molibdeno — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di torio	della voce B1010 — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di alluminio — rottami di stagno	

a)	b)	c)	d)
B1020 – B1090			
della voce B1100: tutti gli altri rifiuti		della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature da fonderia di zinco	
		B1115	
B1120 – B1140			
		B1150	
B1160 – B1190			
		B1200; B1210	
B1220 – B1240			
		B1250 – B2030	
della voce B2040: — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD) — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive		della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	
		B2060	
B2070; B2080			
		B2090	
B2100			
		B2110 – B2130	
			B3010
		B3020 – B3035	
B3040			

a)	b)	c)	d)
	<p>della voce B3050:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme simili 	<p>della voce B3050:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di sughero: frantumato, granulato, o macinato 	
	<p>della voce B3060:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alla voce 2302 20 100/900) — rifiuti di ossa o di corna, grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale 		<p>della voce B3060:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alla voce 2302 20 100/900) — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
		B3065 – B3140	
B4010			
		B4020	
B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
		GE020 ex 7001 ex 7019 39	
		GF010	
GG030 ex 2621			

a)	b)	c)	d)
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
	GN010 ex 0502 00		GN010 ex 0502 00
	GN020 ex 0503 00		GN020 ex 0503 00
	GN030 ex 0505 90		GN030 ex 0505 90»

10. La voce relativa alla Moldova è sostituita dalla seguente:

«Moldova (Repubblica moldova)

a)	b)	c)	d)
			B1010
			B2020
della voce B3020: tutti gli altri rifiuti			della voce B3020: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspanti — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

11. La voce relativa alla Federazione russa è sostituita dalla seguente:

«Russia (Federazione russa)

a)	b)	c)	d)
			B1010 – B2120
B2130			
			B3010 – B3030
B3035; B3040			
			B3050 – B3070
B3080			

a)	b)	c)	d)
			B3090
B3100			
			B3110 – B3130
B3140			
			B4010 – B4030
			GB040 7112 2620 30 2620 90
			GC010
			GC020
			GC030 ex 8908 00
			GC050
GE020 ex 7001			GE020 ex 7019 39
			GF010
			GG030 ex 2621
			GG040 ex 2621
			GH013 3915 30 ex 3904 10-40
			GN010 ex 0502 00
			GN020 ex 0503 00
			GN030 ex 0505 90.»